

SPECIALE CONGEDI PARENTALI

Voucher alternativo al congedo parentale (circolare INPS 48/2013).

È stata introdotta in via sperimentale, per il triennio 2013 – 2015, la possibilità per la madre lavoratrice di **richiedere**, al termine del congedo di maternità e **in alternativa al congedo parentale, voucher** per il pagamento di **servizi di baby sitting**, o un **contributo** per il pagamento degli **asili nido** pubblici o privati **accreditati**, dell'importo di € 300 mensili da utilizzare negli **11 mesi successivi al congedo obbligatorio**, per un massimo di 6 mesi.

Le richieste saranno accolte solo nell'ambito del **limite di spesa di 20 milioni** di euro annui.

Il contributo può essere richiesto **anche se la lavoratrice ha già usufruito in parte del congedo parentale** (purché ne residuino 1 o più mesi interi).

Al beneficio possono accedere2

- **le madri lavoratrici di bambini già nati** (o nel caso di adozioni o affidamenti, di bambini già entrati in famiglia o in Italia, nel caso di adozioni internazionali);
- **le gestanti** con data presunta del parto fissata entro i 4 mesi successivi alla scadenza del *bando* per la presentazione della domanda (v. oltre).

Il diritto è riconosciuto per singolo figlio (pertanto, in caso di più figli, può essere presentata una domanda per ciascuno).

Il beneficio è previsto per **mesi interi** e per un **periodo massimo di 6 mesi** e comporta la **rinuncia al congedo parentale** per un numero di mesi (sempre interi) pari alla durata del beneficio richiesto.

Il contributo per il pagamento degli **asili nido pubblici o privati accreditati** (inclusi in un apposito elenco che sarà pubblicato sul sito dell'INPS) verrà **erogato direttamente alla struttura prescelta**.

Il contributo per i **servizi di baby sitting** sarà invece riconosciuto attraverso il sistema dei **buoni lavoro** (voucher) consegnati alla lavoratrice presso la sede INPS territorialmente competente, utilizzabili per il pagamento della baby sitter (che potrà riscuoterne il corrispettivo presso qualsiasi ufficio postale).

Per accedere al contributo (nell'una o nell'altra forma), le lavoratrici successivamente alla pubblicazione del bando da parte dell'INPS dovranno presentare **domanda all'INPS**, che redigerà una **graduatoria** delle lavoratrici ammesse al beneficio in base alle risorse disponibili.

La domanda dovrà essere presentata in **via esclusivamente telematica** mediante "PIN dispositivo" dell'INPS (il percorso sul sito www.inps.it sarà il seguente: *Al servizio del cittadino – Autenticazione con PIN => Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito => Invio delle domande per l'assegnazione dei contributi per l'acquisto dei servizi per l'infanzia*).

In sede di domanda la lavoratrice richiedente dovrà dichiarare di aver presentato la **di-chiarazione ISEE** valida.

La graduatoria sarà redatta dando priorità ai nuclei familiari con ISEE di valore inferiore e, a parità di ISEE, secondo l'ordine di presentazione della domanda, e pubblicata sul sito www.inps.it entro 15 giorni dalla scadenza del bando.

Consigliamo pertanto alle lavoratrici interessate di dotarsi di PIN dispositivo e del modello ISEE necessari (**per tale modello il servizio CAAF CGIL è a vostra completa disposizione**).

Congedo Obbligatorio e Facoltativo del Padre: le procedure per usufruirne

Con la **circolare n.40/2013 l'INPS** ha definito le procedure che i padri lavoratori devono seguire per poter godere del congedo obbligatorio e facoltativo, in base a quanto definito nella legge n. 92/2012 che istituisce, per il padre lavoratore dipendente, un congedo obbligatorio (un giorno) e un congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre (due giorni). Con successivo decreto del 22 dicembre 2012 sono stati definiti i criteri di accesso e le modalità di utilizzo dei congedi. Nella circolare sono illustrati: ambito di applicazione; congedo obbligatorio; congedo facoltativo; padre adottivo o affidatario; trattamento economico, normativo e previdenziale; modalità di fruizione; compatibilità con le prestazioni a sostegno del reddito; trattamento previdenziale (contribuzione figurativa) del congedo obbligatorio e facoltativo del padre.

CONGEDI PARENTALI: preavviso al datore di lavoro

Con la sentenza n.3536/2013 la Cassazione ha stabilito che il genitore che intende ottenere il congedo parentale è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a 15 giorni. Nel caso specifico, la lavoratrice al termine del periodo post parto, non aveva ripreso servizio e non aveva informato il datore di lavoro del congedo che intendeva richiedere che, in applicazione dell'art. 32 del D.Lgs n.151/2001, prevedeva il preavviso di almeno 15 giorni. Nel caso specifico la protratta assenza ingiustificata della lavoratrice madre è stata considerata giusta causa di licenziamento.

Sent. Cass. n. 3536 del 13/02/2013

IMPORTANTE!

A partire dallo stipendio di luglio, la gestione dei buoni pasto tornerà a "Ticket Restaurant". Verrà quindi abbandonata la società "Pellegrini".

Il valore del buono pasto rimarrà ovviamente immutato ad euro 6,50.

Asti, 10/06/2013

FISAC CGIL - Asti



fisacasti.it



fisac@cgilasti.it



331.6227442



[fisacasti](https://www.youtube.com/user/fisacasti)



[Fisac Cgil Asti](https://www.facebook.com/FisacCgilAsti)



[@FisacCgilAsti](https://twitter.com/FisacCgilAsti)